

N. R.G. 9/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE di MODENA**  
 sezione fallimentare

Il PRESIDENTE

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

**MICHELA PEZONE**

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. FEDERICO MARESCOTTI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dal ricorrente sopra indicato in data 31-5-2021 ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC rag Massimo Grana Castagnetti rilevato che

sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

rilevato che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata dal debito ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa, a cui ha fatto seguito la separazione personale della ricorrente con il coniuge, il quale non ha rispettato gli accordi intervenuti in sede di separazione e non ha fatto fronte per la parte di sua spettanza al relativo debito;

che attualmente il bene immobile in contestazione risulta sottoposto ad esecuzione immobiliare e che l'avvio della presente procedura consentirà al liquidatore il subentro nella procedura esecutiva e la possibilità di vendita dell'intero compendio immobiliare con possibilità di un migliore realizzo e la possibilità di attribuire ai creditori quanto realizzato nella misura del 50 % di spettanza della PEZONE; ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del debitore, fatta eccezione unicamente per i crediti ed i beni indicati espressamente dall'art 14 ter comma 6 ;

che la ricorrente risulta svolgere attività di lavoro subordinato con un reddito mensile di € 1200,00 e che la relativa somma può essere destinata alle sue esigenze di vita ed a quelle del nucleo familiare in misura che appare congruo determinare in € 1.100,00 mensili , mentre il restante importo dovrà essere destinato ai creditori per tutta le durata della procedura , come pure dovrà essere posta in vendita l'autovettura nella disponibilità della PEZONE ed il relativo ricavato messo a disposizione dei creditori, fatta salva l'ipotesi in cui il bene risulti privo di valore di mercato;



rilevato per il resto che la proposta così come formulata risulta rispondente ai requisiti di legge e che pertanto può darsi corso alla stessa, con nomina di un liquidatore al fine di procedere al subentro nella procedura esecutiva ed in generale alla liquidazione dei beni ;

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **MICHELA PEZONE**

nomina

quale liquidatore il rag **MASSIMO Grana CASTAGNETTI**

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Modena;

**DICHIARA**

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria alla ricorrente per il proprio mantenimento determinata in € 1.100,00 mensili , con versamento del restante importo percepito alla procedura per la durata della stessa ;

dispone l'acquisizione alla procedura di beni mobili non ricompresi tra i beni impignorabili e dei mobili registrati se suscettibili di un realizzo di natura economica

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 1-6-2021

Il presidente  
*Emilia Salvatore*

